

Il libero mercato entra in farmacia

DI LUIGI CHIARELLO

La rivoluzione che non ti aspetti. Fatta col silenziatore. Le società di persone e le cooperative a responsabilità limitata che finora potevano gestire una sola farmacia privata potranno d'ora in poi diventare titolari di più farmacie sparse sul territorio nazionale, a prescindere dalla provincia in cui è ubicata la sede legale della società. E non è tutto. Ciascun farmacista potrà entrare in più società di persone o cooperative a responsabilità limitata e, di conseguenza, partecipare al capitale di più farmacie e alla loro gestione. E la gestione delle farmacie private non sarà più riservata ai soli farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui la farmacia ha sede; ciò significa che anche farmacisti, provenienti da altre province del paese, potranno gestire attività in territori diversi da quelli di riferimento. In sostanza, si potrà gestire una farmacia in qualunque parte del territorio nazionale. Senza vincoli. L'articolo 5 del decreto legge n. 223/2006, contenente la manovrina, prevede una vera e propria rivoluzione nella vendita dei farmaci. Resta un solo vincolo, l'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e di fornitura al pubblico di medicine, qualora a svolgere sia la stessa società.

Il decreto Bersani abroga i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 7 della legge che riordina il settore farmaceutico, la n. 362 del 1991. E lo fa con il silenziatore. La norma, di fatto, consente la possibilità di entrare nel capitale e nella gestione di più farmacie da parte di una sola società. Consente anche la mobilità dei farmacisti su tutto il territorio nazionale e svincola la gestione di un'attività farmaceutica dalla necessità di essere iscritti all'albo provinciale.

E non finisce qui. Spariscono anche le norme che disciplinavano la cessione di quote della società di gestione della farmacia privata, a seguito di successione. E che prevedevano la cessione delle partecipazioni alla società, entro tre anni dalla loro acquisizione, qualora vengano meno i requisiti.

La norma abrogata prevedeva anche che nel caso in cui l'avente causa fosse il coniuge o l'erede in linea retta entro il secondo grado, il termine di cessione fosse differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Di tutte queste disposizioni (previste al comma 9 e al comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991) non resta nulla. Dunque prevale il laissez faire: il mercato.